

Informative e news per la clientela di studio

Marzo 2017

Indice delle news

Le news di marzo

Novità e chiarimenti sullo spesometro 2017

Ritornato il modello intra acquisti, obblighi e scadenze

Credito d'imposta ricerca e sviluppo – i chiarimenti dell'Agenzia

Distributori automatici: obbligo telematico dal prossimo 1° aprile 2017

Lettere di intento: istruzioni per il doppio invio

Spesometro per il periodo di imposta 2016

Privacy: l'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.)

Le nuove modalità di presentazione della richiesta per la "Sabatini-ter"

Scade il 16 marzo la tassa di CC.GG. Sui libri sociali per l'anno 2017

Cessione del 65% in scadenza il prossimo 31 marzo

La conversione del decreto milleproroghe

Scadenzario

Principali scadenze dal 16 marzo 2017 al 15 aprile 2017

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Nuove comunicazioni per i rimborsi delle spese universitarie e le spese detraibili sulle parti comuni

Sono stati introdotti con decorrenza già dall'anno 2016 due nuovi obblighi comunicativi finalizzati ad implementare i dati che confluiscono nelle dichiarazioni precompilate, in relazione agli oneri detraibili delle persone fisiche. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate è stato fissato al 28 febbraio 2017. In relazione alle spese universitarie, i soggetti che erogano rimborsi relativi a tali spese devono trasmettere con riferimento a ciascuno studente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente e l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. In relazione alle spese sostenute su parti comuni di edifici condominiali per fruire delle detrazioni del 50%/65% per il recupero edilizio o la riqualificazione energetica, il nuovo obbligo riguarda gli amministratori di condominio, che devono comunicare le quote di spesa riconducibili ai singoli condomini. Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabilite con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 01/12/2016, G.U. n. 296 del 20/12/2016)

SUCCESSIONI E VOLTURE

Pronto il software per gestire le dichiarazioni di successione e le volture catastali online

È stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione di successione e le domande di voltura catastale, utilizzabile facoltativamente a decorrere dal 23 gennaio 2017: fino a fine anno 2017 la precedente modulistica potrà comunque essere utilizzata per la presentazione delle dichiarazioni di successione presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate mentre dal 1° gennaio 2018 sarà obbligatorio utilizzare il software SuccessioniOnline e spedire telematicamente da parte dei contribuenti o di intermediari abilitati la dichiarazione di successione. Con il nuovo modello è possibile rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri ed effettuare il calcolo automatico delle somme da versare in autoliquidazione dovute per le formalità ipocatastali.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 231243, 27/12/2016)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Formato FatturaPA adeguato anche per la fatturazione tra privati

A partire dal 9 gennaio 2017, il Sistema di Interscambio (<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>) accetta esclusivamente fatture elettroniche nel nuovo formato (1.2), utile sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione sia per la fatturazione elettronica tra privati. Anche il servizio di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche rilasciato dall'Agenzia delle entrate (<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}>) permette dal 9 gennaio 2017 di generare e trasmettere le fatture elettroniche sia verso la P.A. sia tra privati nel nuovo formato 1.2.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 02/12/2016)

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Proroga al 7 marzo 2017 per l'invio dei dati relativi al 2016 degli interventi sulle parti comuni detraibili

Proroga della scadenza dal 28 febbraio 2017 al 7 marzo 2017 per l'invio delle spese detraibili sostenute nel 2016 sulle parti comuni di edifici condominiali. Avendo gli amministratori di condominio segnalato negli scorsi giorni difficoltà nello svolgimento di tutte le operazioni necessarie per questo adempimento (relativo alla comunicazione dei dati delle spese sostenute per le detrazioni del 50% e del 65%), solamente per quest'anno l'Agenzia delle entrate ha concesso una proroga di 7 giorni per l'effettuazione dell'invio telematico. Sono state, inoltre, aggiornate le FAQ disponibili sul sito web dell'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 21/02/2017)

VIDEOSORVEGLIANZA

Istanza entro il 20 marzo 2017 per il credito di imposta sulla videosorveglianza

La L. 208/2015 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 per le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo) che hanno sostenuto nel 2016 spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o spese relative a contratti stipulati con istituti di vigilanza. Per fruire del credito di imposta i beneficiari devono presentare una istanza telematica utilizzando il software "Creditovideosorveglianza" entro il termine ultimo del 20 marzo 2017. La misura del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario sarà definita dal rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto e comunicata entro il 31 marzo 2017.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/02/2017)

PIATTAFORMA PCC

Operativa la compensazione per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato un avviso per segnalare agli avvocati che intendano compensare i crediti spettanti per il gratuito patrocinio con i propri debiti fiscali che la funzionalità sulla piattaforma PCC è operativa fino al 30 aprile 2017.

(Piattaforma dei Crediti Commerciali, notizia, 24/02/2017)

DURC

Durc rilasciato solo al pagamento della prima rata nei casi di rottamazione delle cartelle

L'Inps ha chiarito che la presentazione del modello DA1 utile per accedere alla definizione agevolata non è considerata come atto idoneo a consentire il rilascio del Durc. Pertanto, il contribuente che volesse definire in via agevolata debiti Inps ai sensi del D.L. 193/2016 ("rottamazione delle cartelle") avrà il Durc negativo fino al versamento integrale delle somme dovute o fino al versamento della prima rata, previsto entro il 31 luglio 2017.

(Inps, messaggio n. 824, 24/02/2017)

RENT TO BUY

Applicazione del contratto di rent to buy alle aziende commerciali

È stato reso disponibile uno studio promosso dalla Fondazione Italiana del Notariato avente l'obiettivo di proporre il modello contrattuale del rent to buy anche al trasferimento di azienda. Il rent to buy di azienda consentirebbe attraverso il collegamento tra due contratti (in genere affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda) di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda, inizialmente in affitto con pagamento di un canone periodico (fase "rent"), e successivamente diventarne proprietari (fase "buy") in un periodo di tempo prefissato attraverso l'acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

(Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato stampa, 22/02/2017)

CANONE RAI

Nuovo modello per la dichiarazione sostitutiva relativa al canone Rai

È stato approvato un nuovo provvedimento che ha cambiato il modello della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Rai per uso privato. Le novità riguardano l'ipotesi in cui il canone di abbonamento alla televisione non debba essere addebitato in alcuna delle utenze intestate al dichiarante, in quanto lo stesso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale. È introdotta, inoltre, anche la possibilità di indicare nel modulo la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto contenuto nella dichiarazione al fine della cessazione del pagamento del canone ed è previsto un nuovo quadro separato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione resa precedentemente.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 39345, 24/02/2017)

OMI

Pubblicata la nota dell'Osservatorio sul mercato immobiliare per l'ultimo trimestre 2016

Con la pubblicazione da parte dell'Omi della quarta nota trimestrale 2016 si è completato il quadro relativo alle dinamiche delle compravendite desunte dalle note di trascrizione degli atti di compravendita per l'anno 2016. Il principale elemento che emerge, a consuntivo, è l'assenza di segni "meno" in tutti e quattro i trimestri in tutti i segmenti di mercato, tanto nell'ambito residenziale quanto in quello non residenziale.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 01/03/2017)

DICHIARAZIONI REDDITI

Pubblicati i dati statistici delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per il 2015

Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al periodo di imposta 2015.

(Ministero dell'economia e delle finanze, nota esplicativa, 28/02/2017)

Informative e news per la clientela di studio

NOVITÀ E CHIARIMENTI SULLO SPESOMETRO 2017

Il decreto milleproroghe interviene a modifica della disciplina riguardante l'invio delle fatture secondo le nuove regole introdotte dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Di seguito faremo il punto dei nuovi adempimenti, ricordando le scadenze aggiornate e si provvederà a dare conto dei primi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria attraverso la circolare n. 1/E/2017.

Spesometro e comunicazione delle liquidazioni Iva: le scadenze

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una **comunicazione telematica dei dati relative alle fatture** emesse, nonché ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

A regime, la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, fissata al 16 settembre.

Il decreto prevedeva – in fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo semestre dovesse essere effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017; tale scadenza transitoria pareva del tutto inadeguata (visto che per i dati del secondo trimestre vi sarebbe stata una anticipazione di quasi due mesi), ragion per cui il decreto milleproroghe ha previsto, solo per l'anno 2017:

- un accorpamento degli adempimenti in due semestri anziché in quattro trimestri;
- la scadenza del 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017 e del 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 16 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di **trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche** effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/10, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l'Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. È importante notare che in relazione a tale secondo adempimento non è previsto alcun accorpamento o proroga, per cui già per il 2017 saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime.

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

Pertanto, combinando i due adempimenti, è possibile coniare questa scaletta temporale per individuare in quale comunicazione dovranno essere inserite le diverse operazioni realizzate nel 2017:

Fatture registrate nel mese di	Concorrono alle liquidazioni da comunicare entro	Rientrano nella comunicazione delle fatture da inviare entro
Gennaio	31 maggio	16 settembre
Febbraio	31 maggio	16 settembre
Marzo	31 maggio	16 settembre
Aprile	16 settembre	16 settembre
Maggio	16 settembre	16 settembre
Giugno	16 settembre	16 settembre
Luglio	30 novembre	28 febbraio
Agosto	30 novembre	28 febbraio
Settembre	30 novembre	28 febbraio
Ottobre	28 febbraio	28 febbraio
Novembre	28 febbraio	28 febbraio
dicembre	28 febbraio	28 febbraio

La soluzione alternativa: l'invio di fatture e corrispettivi

In alternativa all'invio delle fatture ai sensi del citato D.L. 193/2016, è possibile inviare fatture e corrispettivi ai sensi del D.Lgs. 127/2015.

In questo caso occorre effettuare una specifica opzione entro il mese di marzo 2017 (a regime tale opzione va esercitata entro la fine del periodo d'imposta precedente); detta opzione è però vincolante per 5 anni e, oltre che evitare lo spesometro ex D.L. 193/2016, permette di accedere al rimborso prioritario del credito Iva e offre la riduzione di due anni dei termini per l'accertamento (per quest'ultimo beneficio è però necessario che incassi e pagamenti avvengano con strumenti tracciati).

Se si esercitata tale opzione, al termine di ogni trimestre si dovranno inviare le fatture tramite il sistema di interscambio SDI (quello utilizzato per l'invio delle fatture elettroniche), mentre quelle già transitate tramite il sistema SDI (appunto, le fatture elettroniche) potranno non essere inviate.

Occorrerà poi provvedere all'invio dei dati relativi ai corrispettivi, se previsti.

Nella circolare n. 1/E/2017 viene precisato che anche i contribuenti che non hanno esercitato opzione ex D.Lgs. 127/2015 possono sfruttare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso i "dati delle fatture emesse e ricevute" sono acquisiti dall'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.

Da notare che l'accesso al regime opzionale ex D.Lgs. 127/2015 esclude la necessità di inviare lo spesometro ex D.L. 193/16, ma non anche i dati delle liquidazioni, che quindi dovranno comunque essere comunicate entro le scadenze trimestrali precedentemente indicate.

I chiarimenti relativi allo spesometro

Attraverso la corcoale n. 1/E/2017 l'Agenzia ha fornito alcune indicazioni riguardanti i dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione delle fatture emesse e ricevute: da notare che tali chiarimenti interessano entrambe le comunicazioni (sia lo spesometro ex D.L. 193/2016 che la comunicazione delle fatture ex D.Lgs. 127/2015).

Le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi (aspetto che quindi comporterà un significativo impegno visto che tali fatture non vengono rilevate in contabilità);
- fatture ricevute e bollette doganali registrate (nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta);
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

Non devono invece essere comunicati i dati relativi alle schede carburante registrate.

C I dati delle fatture

Per ogni fattura emessa deve essere indicato l'ammontare l'imponibile e dell'Iva o, nel caso in cui l'operazione non comporti addebito di Iva, andrà indicata la **natura dell'operazione**:

- operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. 633/1972.
- operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - ad esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge);
- operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE);
- operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria);
- operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria;
- operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami);
- operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'Iva: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.

Per le fatture ricevute il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".

C Importi detraibili/deducibili

Lo schema di comunicazione previsto dal D.Lgs. 127/15 prevede anche il dato relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è **facoltativa**, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento

potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

c Il documento riepilogativo

Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 6, D.P.R. 695/1996): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura.

Di fatto, dal 2017, il documento riepilogativo diviene pressoché inutilizzabile.

c Soggetti in regime 398/1991

Il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione. Si ricorda che tali soggetti, liquidando l'Iva in maniera forfettaria, sono peraltro esclusi anche dall'obbligo di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni.

c Esclusioni

Sono esclusi dallo spesometro ex D.L. 193/2016 i soli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973. Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montane, devono assolvere l'obbligo di comunicazione. Sono tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.

La circolare n. 1/E/2017 introduce ulteriori due esoneri:

- i soggetti che accedono al regime forfettario ex L. 190/2014 non annotano le fatture, non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che utilizzano il regime dei minimi (fino alla scadenza), non annotano le fatture, non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

c Operazioni straordinarie

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario etc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

- i dati delle sue fatture;
- i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

Informative e news per la clientela di studio

RITORNATO IL MODELLO INTRA ACQUISTI, OBBLIGHI E SCADENZE

Come noto a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi.

Con decisione dell'Agenzia delle entrate, congiuntamente con l'Agenzia delle dogane e l'Istat tale soppressione, formalizzata nel recente decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018.

L'effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti dell'obbligo di trasmissione sia degli intra vendite che degli intra acquisti.

Le scadenze cui inviare i modelli non sono variate, resta quindi in vigore l'obbligo di invio dei modelli con cadenza mensile o trimestrale a seconda che risulti superato il limite dei 50.000 euro, più precisamente la scadenza di invio sarà:

Mensile	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro
Trimestrale	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro

L'invio deve avvenire entro il giorno 25 del mese o trimestre di riferimento, da cui, nel caso di invio trimestrale le scadenze saranno:

I trimestre	25 aprile
II trimestre	25 luglio
III trimestre	25 ottobre
IV trimestre	25 gennaio anno successivo

Diversamente in caso di scadenza mensile:

Gennaio	25 febbraio
Febbraio	25 marzo
Marzo	25 aprile
Aprile	25 maggio
Maggio	25 giugno
Giugno	25 luglio
Luglio	25 agosto
Agosto	25 settembre
Settembre	25 ottobre
Ottobre	25 novembre
Novembre	25 dicembre
Dicembre	25 gennaio anno successivo



Tali scadenze sono rinviate al giorno lavorativo seguente se cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Va ricordato che i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale possono comunque optare per la presentazione dei modelli con cadenza mensile, la scelta è vincolante per l'intero anno.

Si ricorda, infine, che il differimento della soppressione ha avuto effetti anche in relazione agli acquisti posti in essere durante lo scorso mese di gennaio 2017, anche per essi infatti i soggetti con periodicità mensile dovevano provvedere all'invio dei modelli vendite e acquisti entro lo scorso 27 febbraio 2017 (in quanto il 25 cadeva di sabato).

In considerazione del ripristino dell'adempimento a ridosso di questa prima scadenza riguardante i mensili, il direttore dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi ha opportunamente comunicato che in caso di ritardato invio non si darà luogo all'applicazione di sanzioni.

Informative e news per la clientela di studio

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con due distinte risoluzioni pubblicate nel corso del mese di febbraio, l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta a due casi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta

L'articolo 3, D.L. 145/2013, modificato dall'articolo 1, comma 35, L. 190/2014 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019", un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.

Le disposizioni attuative sono state introdotte con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015, il quale di occupa in particolare di individuare gli investimenti agevolabili, definendo gli ambiti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale richiamati dalla norma.

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva;

- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per le spese relative al personale altamente qualificato (lettera a) e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. extra-muros (lettera c), il credito di imposta spetta nella misura del 50% delle medesime.

Modifiche dal 2017

Si ricorda che l'articolo 1, comma 15, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 le seguenti modifiche:

- il periodo di vigenza del regime agevolativo è prorogato di un anno, in quanto il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020";
- tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza delle stesse;
- l'importo massimo annuale del credito riconosciuto per ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.

I chiarimenti della risoluzione n. 19/E/2017

Il primo documento da segnalare è la risoluzione n. 19/E/2017, nel quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in tema di brevetti, possono essere ammessi al credito d'imposta per ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, posto che essi siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, tuttora in corso di svolgimento, per il quale la società intende fruire del credito d'imposta; al contrario non possano essere ammessi i marchi d'impresa e i disegni;
- sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
- in tema di corretta valorizzazione delle singole "privative industriali" comprese in un lotto per il quale viene pagato un prezzo complessivo, non è possibile applicare un'imputazione forfettaria, ma occorre valorizzare il singolo bene immateriale individuando un ragionevole criterio di ripartizione, facendo ad esempio riferimento al loro valore normale;
- l'Agenzia delle entrate esclude che sia possibile includere nel calcolo della media di riferimento delle annualità precedenti, i costi sostenuti dalla società fallita, dalla quale i beni immateriali sono stati acquistati.

I chiarimenti della risoluzione n. 21/E/2017

Il secondo documento da segnalare è la risoluzione n. 21/E/2017. In tale documento vengono forniti chiarimenti riguardanti uno specifico investimento, ma comunque vi sono alcuni chiarimenti generalizzabili:

- il personale interno tecnico impiegato in attività di R&S, va collocato tra i costi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), mentre i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono rientrare nella categoria di costi ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 6, relativa alla c.d. ricerca "extra-muros", alle condizioni previste dalla norma;
- per quanto riguarda il costo dei prototipi realizzati da terzi, ove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi

dovranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui alla lettera c), comma 6 dell'articolo 3, D.L. 145/2013 e agevolabili al 50%";

- è consentito il cumulo del credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni e l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti;
- nel caso di investimento che copra più annualità, sia nella determinazione dell'ammontare degli investimenti eleggibili nel periodo di imposta in cui il contribuente intende beneficiare dell'agevolazione, sia nel calcolo della media, è necessario considerare tutti i costi riferibili alle quattro categorie di spese agevolabili, a prescindere, nel caso in cui la società effettui più progetti di ricerca e sviluppo, dallo specifico progetto per cui gli stessi sono stati sostenuti. Ai fini della valorizzazione di ciascuna categoria di spesa occorre assumere, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo;
- per quanto concerne la corretta imputazione temporale degli investimenti, i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente;
- ai fini della documentazione a supporto da conservare, con riferimento agli investimenti relativi ai singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi, in mancanza dei contratti stipulati con detti soggetti, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture. Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce e, comunque, dovrà fornire, in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l'esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca e i relativi corrispettivi.

Informative e news per la clientela di studio

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: OBBLIGO TELEMATICO DAL PROSSIMO 1° APRILE 2017

Il D.Lgs. 127/2015, all'articolo 2, comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto Iva (cioè i commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Il termine per esercitare l'opzione è stato successivamente prorogato e attualmente stabilito al 31 marzo 2017.

Accanto a questa previsione "opzionale" il successivo comma 2, come modificato dal recente D.L. 193/2016, stabilisce, invece, che:

AE

dal prossimo **1° aprile 2017** la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

In attesa della data di decorrenza dell'obbligo molti operatori si sono interrogati sul concreto significato da attribuire alla nozione di "distributori automatici", anche al fine di capire quali sono i soggetti rientranti o meno nel predetto obbligo.

Con la risoluzione n. 116 dello scorso 21 dicembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito delle indicazioni, non esaustive, che di seguito si riportano:

- per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
 - uno o più sistemi di pagamento;
 - un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
 - un erogatore di beni e/o servizi;
 - una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate;
- sono quindi escluse dall'obbligo tutte quelle ipotesi in cui:
 - non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate);
 - un apparecchio distributore non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
- non possono rientrare nell'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (sono quindi escluse le biglietterie automatiche per il trasporto quali treno, aereo, pullman, bus, metro, etc. e quelle per la sosta regolamentata - parcheggi nelle c.d. “strisce blu” - e non regolamentata, come pure le altre che possono essere ricondotte nell'alveo delle stesse come ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass i quali sono a tutti gli effetti considerati titoli di viaggio.

Come detto in precedenza le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate non paiono esaustive in quanto non risolvono i dubbi su altrettante situazioni che possono verificarsi in concreto e che di seguito si elencano a titolo esemplificativo:

- impianti automatici di autolavaggio;
- lavanderie a gettone;
- distributori automatici di carburante;
- distributori di sigarette e di generi di monopolio in genere (tali apparecchi peraltro distribuiscono anche beni di altro genere).

Per queste situazioni e per altre simili, nelle quali in taluni casi trovano applicazione meccanismi che comportano l'assolvimento dell'Iva all'origine e che fanno perdere di significato all'obbligo di comunicazione telematica del corrispettivo all'Amministrazione finanziaria, è quanto mai opportuno che l'Agenzia delle entrate intervenga nuovamente per fornire chiarimenti in merito al preciso ambito applicativo dell'obbligo in questione.

Si tenga infine presente che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate potranno essere stabiliti, rispetto al 1° aprile 2017, termini differiti di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Informative e news per la clientela di studio

LETTERE DI INTENTO: ISTRUZIONI PER IL DOPPIO INVIO

Gli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno trasmesso telematicamente i dati al fine di poter ricevere dai propri fornitori fin dal 1° gennaio 2017 le fatture senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, compilando l'opzione temporale (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), per poter continuare a ricevere fatture senza applicazione dell'Iva in relazione agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 hanno dovuto provvedere a un nuovo invio telematico nei confronti degli stessi fornitori utilizzando il nuovo modello approvato in data 2 dicembre 2016.

Risoluzione n. 120/E/2016

“nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.”

Al contrario, per quanti avevano già provveduto con il vecchio modello a selezionare le opzioni che prevedono l'indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna rappresentazione andava effettuata entro lo scorso 1° marzo 2017, posto che l'originaria trasmissione telematica rispecchia le indicazioni contenute nel nuovo modello.

In merito alla quota di plafond da indicare nel modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate sono sorti dubbi tra gli operatori, che l'Agenzia delle entrate ha risolto con una risposta (la n. 0027195 del 7 febbraio 2017) data a un quesito posto da Confimi Industria (Confederazione delle imprese manifatturiere). Nel documento di prassi si precisa infatti che non vi è alcun impedimento nell'indicare un importo superiore al plafond disponibile, posto che quest'ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non dovranno preoccuparsi di “suddividere” il plafond disponibile tra i diversi fornitori, evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo, bensì potranno indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l'intero plafond disponibile (questa soluzione, peraltro, ha il pregio di limitare se non azzerare il rischio di superamento del limite da parte del fornitore).

Qualora, invece, l'esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di plafond parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell'anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all'invio di una nuova lettera di intento con l'indicazione di una ulteriore quota di plafond se l'esportatore abituale vorrà continuare a ricevere fatture dal proprio fornitore senza applicazione dell'Iva. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una “ulteriore” quota di plafond che quindi non deve comprendere l'importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

Informative e news per la clientela di studio

SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

L'articolo 21, D.L. 78/2010 stabilisce che per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore l'importo delle operazioni attive e passive effettuate in ogni periodo di imposta. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata quando le operazioni rilevanti ai fini Iva sono di importo lordo non inferiore a 3.600 euro.

La scadenza per l'invio telematico dello "Spesometro" è fissata al:

- 10 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile Iva;
- 20 aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale Iva.

Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva, tranne i contribuenti minimi e i contribuenti forfettari.

Le operazioni interessate

Le operazioni da indicare nel modello polivalente devono tenere conto delle semplificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 21, D.L. 78/2010).

Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- **operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione** per le quali vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;
- **operazioni senza obbligo di fatturazione** per le quali rimane l'originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

In relazione alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo di fatturazione (si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta), l'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'Iva.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, l'Agenzia delle entrate ha concesso per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell'Iva per le agenzie di viaggio. Tale facoltà è stata poi estesa anche ai periodi di imposta 2014 e 2015 da specifici provvedimenti approvati a ridosso della scadenza per le comunicazioni telematiche.

N.B.

Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l'Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

Sono poi state previste da vari provvedimenti le esclusioni dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria e delle operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria. In particolare, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già comunicate tramite il Sistema Tessera Sanitaria nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dai soggetti obbligati.

I termini di presentazione

Il termine di presentazione dello Spesometro è differenziato a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione. Per il periodo di imposta 2016, i soggetti tenuti all'adempimento devono trasmettere il modello:

- entro il 10 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuato liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile 2017 se nel 2016 hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali.

La comunicazione telematica può essere presentata direttamente dal contribuente tramite il servizio Entratel/Fisconline oppure per il tramite di intermediari abilitati.

Si ricorda alla gentile Clientela che, limitatamente al periodo di imposta 2015, il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2016, confermato nei giorni successivi dalla pubblicazione di un provvedimento, ha consentito ai soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili nel 2015 di trasmettere telematicamente lo spesometro entro lo stesso termine dei soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali nel 2015 (quindi, entro il 20 aprile 2016). Resta quindi da verificare se anche per il periodo di imposta 2016 l'Agenzia delle entrate disporrà tale proroga del termine di invio per i soggetti che hanno effettuato liquidazioni Iva mensili.

È in ogni caso consentito inviare una dichiarazione integrativa al fine di rettificare o integrare la comunicazione originariamente trasmessa ovvero definire l'omessa presentazione dello spesometro entro i termini stabiliti mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Le operazioni con Paesi con fiscalità privilegiata (Black-list)

Per effetto dell'abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010 è stato soppresso già con riferimento al periodo d'imposta 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Black list").

Pertanto, in presenza di operazioni attive e passive effettuate nel 2016 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, non va più compilato il quadro BL del modello di comunicazione polivalente.

Informative e news per la clientela di studio

PRIVACY: L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della privacy aziendale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'obbligo formale di aggiornare il D.P.S. entro il 31 marzo di ogni anno è stato abrogato dall'esercizio 2011: tuttavia, tale modifica normativa non ha eliminato l'obbligo sostanziale di descrivere in una relazione l'analisi dei rischi ai fini privacy e le conseguenti misure di sicurezza adottate volte a ridurre i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati.

Sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articoli 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (codice della privacy) e, pertanto, le imprese devono continuare a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Chiunque tratti dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) deve strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza.

Resta a carico dei Titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito web; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dati personali in outsourcing.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il Titolare del trattamento dovrà valutare l'effettiva capacità e affidabilità dei soggetti preposti e dovrà avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi software) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

È bene, inoltre, evidenziare la necessità di porre in essere un'adeguata gestione della privacy policy del sito web aziendale, di adeguarsi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e di attenersi ai numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori e il luogo di lavoro.

Informative e news per la clientela di studio

LE NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER LA “SABATINI-TER”

La Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per l'effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. L'agevolazione costituita dalla erogazione del finanziamento e del contributo in conto interessi da parte del Ministero dello sviluppo economico è stata denominata “Sabatini-ter”. La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione è già operativa dallo scorso 2 gennaio 2017.

I requisiti soggettivi e oggettivi

I requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla agevolazione Sabatini-ter non sono sostanzialmente cambiati rispetto alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016 (la novità consiste nella possibilità di effettuare investimenti agevolati in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).

Possono beneficiare delle agevolazioni le pmi che alla data di presentazione della domanda non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14) dell'articolo 2, Regolamento UE 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5) dell'articolo 3, Regolamento UE 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti al punto 18) dell'articolo 2, Regolamento UE 651/2014.

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la natura giuridica del soggetto richiedente che, pertanto, può essere una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali purché classificate nelle dimensioni di micro, piccola o media impresa.

Le spese ammissibili riguardano beni strumentali oggetto di investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare che presentano una autonomia funzionale (presi singolarmente ovvero nel loro insieme).

L'investimento può essere effettuato:

- mediante l'acquisto dei beni materiali e immateriali (il bene deve essere capitalizzato e risultare nell'attivo patrimoniale della pmi beneficiaria per almeno 3 anni);
- mediante l'acquisizione in leasing dei beni materiali e immateriali (l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, deve essere esercitata anticipatamente al momento della stipula del contratto).

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature;
- relative a terreni, fabbricati o “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- per scorte di materie prime e semilavorati;
- per prestazioni di servizi e consulenze;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigenerati;
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;

- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali;
- relative a utenze;
- per pubblicità e promozione.

Le modalità di presentazione della domanda alle banche e intermediari finanziari

La circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 del Ministero dello sviluppo economico ha commentato le novità introdotte dal 1° gennaio 2017 relative al rifinanziamento della misura per complessivi 560.000.000 euro e alla destinazione di una riserva pari a 112.000.000 euro finalizzata alla concessione di finanziamenti per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Sono stati, inoltre, pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico la nuova modulistica da utilizzare dal 1° marzo 2017 e l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'addendum alla convenzione "Beni strumentali" firmata tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti il 23 febbraio 2017.

Si riepilogano nella tabella seguente i passaggi utili all'erogazione del finanziamento e alla successiva concessione del contributo in conto interessi.

Domanda di agevolazione		Va inviata via pec alla banca/intermediario finanziario utilizzando il nuovo modulo disponibile sul sito web del Mise.
Valutazione della banca/intermediari o finanziario		La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Mise della disponibilità delle risorse da destinare al contribuente, ha facoltà di concedere alla pmi il finanziamento, mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante diversa provvista (può esserci il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per l'80% dell'ammontare del finanziamento).
Comunicazione al Mise		La banca/intermediario finanziario che intende concedere il finanziamento alla pmi deve trasmettere la delibera al Mise unitamente alla documentazione inviata dalla pmi in fase di presentazione della domanda.
Concessione del contributo		Il Mise adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette alla pmi e alla banca/intermediario finanziario. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale, al tasso del 2,75% per la generalità degli investimenti tranne quelli in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti per i quali il tasso è del 3,575%.
Erogazione del finanziamento		La banca/intermediario finanziario stipula il contratto con la pmi ed eroga il finanziamento in un'unica soluzione (nel caso di contratto di mutuo) ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo (nel caso di contratto di locazione finanziaria). La stipula del contratto può avvenire anche prima della ricezione del decreto Mise di concessione del contributo.
Ultimazione dell'investimento		La pmi compila la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione. Dopo avere saldato i fornitori la pmi richiede l'erogazione della prima quota di contributo tramettendola al Mise, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

Informative e news per la clientela di studio

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2017

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2017.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro

Æ

per la generalità delle società;

516,46 euro

Æ

per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2017 superiore a 516.456,90 euro.

Æ

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2017, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Informative e news per la clientela di studio

CESSIONE DEL 65% IN SCADENZA IL PROSSIMO 31 MARZO

La Legge di Stabilità per il 2016 ha stabilito che i contribuenti che abbiano usufruito della detrazione del 65% spettante per interventi di riqualificazione energetica e che abbiano imposta sul reddito incapiante per usufruire di detta agevolazione possano cedere tale diritto, sotto forma di credito, ai fornitori dei beni o servizi usufruiti per la ristrutturazione.

L'adempimento prevede una apposita dichiarazione da presentarsi ad opera del condominio all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 marzo e riguarda le spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Soggetti interessati

La cessione del credito può essere esercitata dai contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione, non sono tenuti al versamento dell'Irpef, ovvero da coloro che non sono tenuti al versamento delle imposte per effetto delle detrazioni di cui all'articolo 13, Tuir. Tali soggetti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

L'incapienza, come detto, deve sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi agevolabili, quindi con riferimento alle spese sostenute nel 2016 la verifica delle condizioni deve essere effettuata sulle risultanze reddituali del 2015.

Cessione del credito

Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condomino a lui attribuite sulla base alla tabella millesimale di ripartizione. È ammessa anche la cessione del credito relativo a spese pagate nel 2016 ma riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

La cessione del credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata al condominio che a sua volta la

comunica ai fornitori. I fornitori dovranno poi comunicare al condominio di accettare la cessione quale pagamento di parte del proprio corrispettivo.

Compensazione del credito

Il credito ricevuto può essere usato in compensazione sul modello F24 in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10 aprile 2017. Il credito non fruito può essere riportato negli esercizi successivi ma non richiesto a rimborso.

Comunicazione all'Agenzia delle entrate

I dati da comunicare a opera del condominio all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 marzo sono i seguenti (vedasi provvedimento del 22 marzo 2016):

- elenco dei bonifici effettuati per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito;
- importo del credito ceduto;
- codice fiscale dei fornitori che riceveranno il credito;
- importo totale del credito ceduto ad ogni fornitore.



La comunicazione da effettuarsi telematicamente è obbligatoria e il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.

Per le spese sostenute nel periodo 2017-2021, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri di cessione del credito le cui modalità attuative sono demandate ad un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Informative e news per la clientela di studio

LA CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Con la L. 19/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, è stato convertito il D.L. 244/2016, il cd. Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità in materia fiscale, rimandando alle specifiche informative per gli opportuni approfondimenti.

Articolo	Argomento
Articolo 3, comma 3-novies	Proroga termine opzione per il rimpatrio lavoratori Viene posticipato al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione relativo all'agevolazione, di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, per il rimpatrio dei lavoratori, originariamente fissata al 30 giugno 2016. Ai fini dell'operatività della proroga è necessaria l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate nel termine del 31 marzo 2017.
Articolo 9, comma 9-octies	Estensione al 2017 della detrazione Irpef dell'Iva sull'acquisto immobili Viene estesa a tutto il 2017 la detrazione Irpef del 50% dell'Iva assolta sull'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A/B, introdotta con l'articolo 1, comma 56, L. 208/2015.
Articolo 13, commi 4-ter-4-quinquies	Rinvio soppressione Intra 2 Viene posticipata al 31 dicembre 2017 la soppressione dei modelli Intra-2 relativi agli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi. Con una norma di coordinamento è stato, inoltre, riscritto l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, che nella nuova versione prevede che il modello, a decorrere dal 2018, va eseguito "anche per finalità statistiche" e in riferimento ai soli acquisti e cessioni intracomunitarie di beni. Viene inoltre prevista l'emanazione di un provvedimento, nel termine del 30 maggio 2017, da parte dell'Agenzia delle entrate con lo scopo di semplificare i processi. Per gli approfondimenti si rimanda all'informativa
Articolo 13, comma 4-sexies	Soppressione comunicazione beni ai soci Viene soppresso l'adempimento, introdotto con l'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. 138/2011, relativo alla comunicazione, a cura di società e ditte individuali, dei beni concessi in uso ai soci e ai familiari, nonché quello relativo alla comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni, introdotto con l'articolo 2, comma 36-spetiesdecies, D.L. 138/2011.

Articolo 13, comma 4-septies	Soppressione comunicazione acquisti beni e prestazioni da soggetti esteri È stata abrogata la comunicazione relativa all'acquisto di beni e di prestazioni da soggetti non residenti in Italia, originariamente prevista dall'articolo 1, comma 147, L. 208/2015, mai attuata.
Articolo 13, comma 4-opties	Registrazione contratti di locazione è stato abrogato, con decorrenza dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2017, l'obbligo di indicazione degli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato con riduzione del 30% dell'imponibile.
Articolo 13-bis	Norma di coordinamento nuove regole di bilancio/reddito di impresa Sono state finalmente emanate le regole relative al coordinamento della disciplina fiscale rispetto alle nuove regole di predisposizione dei bilanci, introdotte con il D.Lgs. 139/2015, di recepimento della Direttiva 2013/34/UE. Viene inoltre introdotto, per il solo periodo di imposta 2016, e quindi in riferimento a Unico 2017 e Irap 2017, un differimento di 15 giorni dei termini per la presentazione delle dichiarazioni che quindi slittano al 15 ottobre 2017. Per gli approfondimenti si rimanda allo speciale Bilancio 2016
Articolo 14, comma 6-bis	Esenzione Imu fabbricati sisma Emilia Romagna Viene prorogata l'esenzione Imu per i fabbricati colpiti dai sismi del 20 e 29 maggio 2012, introducendo comunque il termine ultimo del 31 dicembre 2017, a prescindere dall'avvenuta ricostruzione.
Articolo 14, comma 12-quinquies	ZFU Emilia Romagna Estese a tutto il 2019 le agevolazioni, introdotte con l'articolo 12, D.L. 78/2015, per la ZFU dell'Emilia. Viene previsto un tetto massimo complessivo pari a 6 milioni di euro per il 2017 e a 8 milioni di euro per il 2018 e per il 2019.
Articolo 14-ter	Modifica invio "nuovo" spesometro Per il solo anno 2017, viene modificata a semestrale la periodicità dello spesometro le cui nuove scadenze di invio diventano: - 18 settembre 2017 in riferimento al I semestre 2017 e - 28 febbraio 2018 in riferimento al II semestre 2017. Per gli approfondimenti si rimanda all'informativa
Articolo 14-quater	Lotteria scontrini Slitta al 1° novembre 2017 il termine per l'attuazione, in via sperimentale, della lotteria connessa agli scontrini fiscali emessi per l'acquisto di beni e servizi, a seguito di pagamento con carte di credito/debito.

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2017 AL 15 APRILE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2017 al 15 aprile 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE	
16 marzo	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento Iva annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
	Tassa annuale vidimazione libri sociali Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2017.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; • sui redditi di lavoro autonomo; • sulle provvigioni; • sui redditi di capitale; • sui redditi diversi; • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; • sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
20 marzo	Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.
27 marzo	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 marzo	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

	Condomini, comunicazione cessione credito 65% Scade oggi il termine per l'invio da parte dei condomini all'Agenzia delle entrate dei dati necessari alla cessione da parte dei condomini, ai fornitori di beni e servizi, del 65% delle spese di ristrutturazione edilizia non usufruibili per incapienza di imposta. Modello EAS Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS. Certificazione degli utili e compensi 2016 Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2016. Rottamazione cartelle Scade oggi il termine per manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione dell'apposito modello DA1. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2017. FIRR Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.
15 aprile	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.